

Delibera n. 126/2016

Procedimento avviato con delibera n. 95/2016 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Archiviazione della contestazione relativa alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 e chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta con riferimento alla violazione dell'articolo 27 , paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

L'Autorità nella sua riunione del 27 ottobre 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014 (di seguito: regolamento sanzionatorio);
- VISTO** l'articolo 17 (*"Indennità per il prezzo del biglietto"*), paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, secondo il quale: *"Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: a) il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti."*;
- VISTO** l'articolo 27 (*"Reclami"*), paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, secondo il quale: *"I passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un*

periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”;

- VISTO** il reclamo presentato in data 2 marzo 2016 dal Signor Matteo Lodigiani all’impresa ferroviaria Trenitalia S.p.a. (di seguito: Trenitalia), presso la biglietteria della stazione di Fidenza, con il quale l’interessato, titolare di un abbonamento valido per il mese di marzo 2016 sulla relazione Parma – Cremona (via Fidenza), rappresentava, tra l’altro, che:
- il ritardo maturato il giorno 2 marzo 2016 dal treno RV 2132 all’arrivo a Fidenza determinava la perdita della coincidenza con il treno R 25112 diretto a Cremona;
 - tale disservizio comportava l’arrivo alla destinazione finale alle ore 18:45, anziché alle ore 17:23, con un ritardo complessivo di 82 minuti;
- VISTO** il reclamo pervenuto all’Autorità in data 5 maggio 2016 (prot. ART 3386/ 2016), con il quale il Signor Lodigiani riproponeva la dogliananza rappresentata a Trenitalia con il reclamo del 2 marzo 2016, rilevando, altresì, come quest’ultimo non avesse ricevuto alcuna risposta dall’impresa ferroviaria;
- VISTA** la delibera n. 95/2016 del 4 agosto 2016 (notificata con nota prot. 5808/2016, del 5 agosto 2016), con la quale si avviava nei confronti di Trenitalia un procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma e dell’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** l’articolo 14, comma 2, del d.lgs.70/2014, il quale prevede, tra l’altro, per ogni singolo evento con riferimento al quale l’impresa ferroviaria abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro;
- VISTO** l’articolo 18, comma 2, del d.lgs.70/2014, il quale prevede, per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro;
- VISTA** la memoria difensiva di Trenitalia del 6 settembre 2016 (prot. ART 6448/2016);
- PRESO ATTO** che, nella suddetta memoria, Trenitalia osserva, tra l’altro, quanto segue:
- con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007: la disciplina europea circoscrive il riconoscimento dell’indennità, nel caso di abbonamenti, alla ipotesi di passeggeri costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni (ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007); inoltre, date le specifiche caratteristiche del servizio di trasporto regionale, che vengono in rilievo nel caso di specie, risulterebbe impossibile determinare il singolo treno in ritardo

a bordo del quale l'abbonato ha viaggiato, in quanto l'abbonamento consente al passeggero di effettuare un numero illimitato di viaggi, nell'ambito del periodo di validità, nella classe sulla relazione in esso indicate, senza obbligo di prenotazione del posto a sedere;

- con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007: non appena avvedutasi della mancata risposta al reclamo, determinata da un *"isolato disguido organizzativo"*, l'impresa ferroviaria ha fornito puntuale riscontro al reclamo.

VISTA la relazione istruttoria, ed in particolare gli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sanzionatorio;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

1. Nell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 si prevede che, nel caso di abbonamento, a fronte del *"susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio"*, debba essere riconosciuto un apposito rimedio indennitario; quest'ultimo, peraltro, deve essere *"adeguato secondo le modalità di indennizzo delle imprese ferroviarie. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo"*.

Per quanto concerne gli abbonamenti, peraltro, consistenti in *"un numero illimitato di viaggi"* su un determinato percorso e periodo temporale (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, del Regolamento (CE) n. 1371/2007), non appare direttamente applicabile la disciplina di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, sulla base della vigente formulazione della norma: quest'ultima, infatti, presuppone l'individuazione del treno interessato dal singolo ritardo ed il riscontro dell'effettivo utilizzo da parte del passeggero, non desumibile nel caso di specie, riferito ad un abbonamento regionale, per il quale non vi è un obbligo generale di prenotazione del posto a sedere. Limitatamente a quanto sopra osservato, va accolta la posizione di Trenitalia, formulata in sede istruttoria, volta ad escludere gli abbonamenti dall'ambito applicativo dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

2. Alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti per l'archiviazione della contestazione riguardante la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

II. Violazione dell'articolo 27, paragrafo 2 , del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

3. Con riguardo all'infrazione in esame, dalla documentazione istruttoria risulta che, ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, Trenitalia ha effettuato, con valuta 23 settembre 2016, il pagamento in misura ridotta, per l'ammontare di euro 333,33, della sanzione prevista dall'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014 per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

4. Il suddetto pagamento comporta l'estinzione del procedimento avviato con delibera 95/2016, con riferimento alla violazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. l'archiviazione, per le motivazioni e nei limiti espressi in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, della contestazione avanzata a Trenitalia S.p.A. con la delibera di avvio del procedimento sanzionatorio n. 95/2016, del 4 agosto 2016, con riferimento alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
2. Il procedimento sanzionatorio avviato con la predetta delibera n. 95/2016 è estinto con riferimento alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 333,33;
3. il presente provvedimento è comunicato a Trenitalia S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 27 ottobre 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi